

Piano per la definizione dei tempi e delle modalità di attuazione della legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4, recante “Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5”.

PREMESSA

In data 3 giugno 2014 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige n. 22, suppl. 2, la legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4, recante “*Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5*”.

La legge disciplina, come chiarito dal comma 1 dell’articolo 1, “*gli obblighi di trasparenza concernenti l’organizzazione e l’attività della Provincia, delle sue agenzie e dei suoi enti strumentali pubblici e privati previsti dall’articolo 33 della legge provinciale 3 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino), e le modalità per la loro realizzazione, nel rispetto delle attribuzioni derivanti dallo Statuto speciale e in armonia con i principi stabiliti dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione)*”.

L’articolo 11, comma 1, della medesima legge prevede che:

“*1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge la Giunta provinciale adotta un Piano che definisce i tempi e le modalità necessari per assicurare l’attuazione degli obblighi da essa previsti e la relativa decorrenza, secondo un criterio di progressiva estensione dei dati pubblicati, garantendo comunque la pubblicazione dei dati previsti da questa legge entro il 1° gennaio 2015. Il Piano è periodicamente aggiornato e tiene luogo del programma triennale per la trasparenza e l’integrità previsto dal decreto legislativo n. 33 del 2013.*”.

La previsione legislativa ha completato il percorso a suo tempo indicato dall’articolo 13 della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9, adeguando la normativa provinciale ai principi in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni individuate ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*). L’impianto normativo è essenzialmente basato sul mantenimento, in virtù dell’articolo 2 della legge provinciale, degli istituti provinciali vigenti in materia di trasparenza, fatte salve le opportune integrazioni finalizzate all’adeguamento delle predette norme provinciali alle disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Il riferimento è in particolare agli obblighi di pubblicazione dei dati relativi:

1. ai procedimenti e agli atti amministrativi, in osservanza della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull’attività amministrativa), nonché ai provvedimenti di concessione di vantaggi economici ai sensi dell’articolo 31 bis della medesima legge provinciale;
2. agli interventi finanziari provinciali previsti dall’anagrafe di cui alla legge provinciale 19 novembre 1979, n. 10 (istituzione di un’anagrafe degli interventi finanziari provinciali);
3. agli incarichi retribuiti di studio ricerca e consulenza e di collaborazione di cui al capo I bis (articoli 39 quater e seguenti) della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge provinciale sui contratti);

4. agli incarichi per l'esecuzione di lavori pubblici di cui alla legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici);
5. agli incarichi conferiti al personale provinciale ai sensi degli articoli 47 e 47 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge provinciale sul personale);
6. agli obblighi di trasparenza delle stazioni appaltanti disciplinati dall'articolo 4 bis della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10;
7. alle informazioni sul lavoro pubblico provinciale previste dall'articolo 75 ter della legge sul personale della Provincia;
8. ai processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche e la trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio applicando la legislazione provinciale di settore;
9. ai controlli sulle imprese, ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale n. 10 del 2012.

Ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale n. 4 del 2011, le nuove disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità, ivi comprese le modifiche apportate dalla legge medesima alle disposizioni provinciali previgenti, trovano applicazione dal 1° gennaio 2015.

Alla luce di tale previsione, questo piano individua gli obblighi di pubblicazione sulla sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale con riferimento all'intero complesso delle disposizioni, preesistenti e nuove, in materia di trasparenza, ai fini di un loro coordinamento.

Con riferimento agli ambiti di materia non specificamente disciplinati dalla legge provinciale n. 4 del 2014 e dalle altre leggi provinciali previgenti, l'articolo 3 della medesima legge dispone che trova applicazione il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), compatibilmente con quanto previsto dall'ordinamento provinciale.

Testualmente il citato articolo 3, comma 1, recita che *"Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, la Provincia, comprese le sue agenzie e i suoi enti strumentali pubblici e privati, con riferimento agli ambiti di materia non specificatamente disciplinati da questa legge e dalle altre leggi provinciali, adempiono agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione dei dati, dei documenti e delle informazioni individuati dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), compatibilmente con quanto previsto dall'ordinamento provinciale.*

Devono pertanto considerarsi direttamente applicabili le disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 riferite ad ambiti di materia non disciplinati da legge provinciale e in particolare concernenti:

- Art. 12 - *Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale.*
- Art. 14 - *Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico*
- Art. 22 - *Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato.*
- Art. 24 - *Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all'attività amministrativa.*
- Art. 28 - *Pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali.*
- Art. 29 - *Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi.*
- Art. 30 - *Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio.*

- Art. 31 - *Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.*
- Art. 32 - *Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati.*
- Art. 33 - *Obblighi concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione.*
- Art. 36 - *Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici.*
- Art. 40 - *Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali.*
- Art. 41 - *Trasparenza del Servizio sanitario nazionale.*
- Art. 42 - *Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente.*

OBIETTIVI E DURATA DEL PIANO

Ai fini di dare attuazione alle disposizioni recate dalla nuova normativa, entro il 31 dicembre 2014 deve essere assicurato il completamento dei dati pubblicati sul sito "Amministrazione trasparente" della Provincia, ad opera delle strutture provinciali competenti per materia e di seguito riportate.

Tale adempimento si concretizza non solo nella pubblicazione ex novo di banche dati, ma anche nel completamento, con ulteriori informazioni o dati prescritti dalla nuova normativa, delle banche dati esistenti e già pubblicate sul sito istituzionale.

A titolo esemplificativo, in relazione alle modifiche legislative apportate all'articolo 39 undecies della legge provinciale n. 23 del 1990 (legge provinciale sui contratti), il dipartimento competente dovrà provvedere ad integrare i dati attualmente esistenti nella banca dati degli incarichi di consulenza o collaborazione affidati dalla Provincia, pubblicando altresì: il *curriculum vitae* dei soggetti incaricati; i dati relativi all'eventuale svolgimento, da parte dei medesimi soggetti, di altri incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; gli estremi del provvedimento di affidamento nonché i corrispettivi previsti ed erogati.

A tal fine, ciascun Dirigente generale, con riferimento agli ambiti di competenza individuati da questo Piano, dovrà coordinare la raccolta dei dati e delle informazioni e la loro pubblicazione, in raccordo con gli altri dirigenti generali eventualmente interessati in ragione della trasversalità dei dati da pubblicare.

Con l'intento di assicurare una migliore accessibilità dei dati dovrà essere verificata di volta in volta l'opportunità dell'utilizzo dei link ad aree di pubblicazione già esistenti ovvero l'inserimento di nuovi dati o documenti, evitando comunque il rinvio a motori di ricerca di documenti o di pubblicazioni il cui utilizzo presuppone operazioni aggiuntive, in via sequenziale, al fine di accedere ai dati previsti per la sezione.

L'integrazione o la modifica dei dati pubblicati sul sito "Amministrazione trasparente" saranno effettuati con il coordinamento del Responsabile per la Trasparenza.

Il presente piano si sostanzia, in conclusione, in un'indicazione di ordine generale di miglioramento quantitativo e qualitativo dell'insieme dei dati attualmente già pubblicati sul sito "Amministrazione trasparente".

Il Piano può essere periodicamente aggiornato.

Dall'esame di tutte le disposizioni sopra richiamate si descrivono, a fini ricognitivi, le principali attività necessarie per realizzare gli obiettivi di pubblicazione, con riferimento agli istituti già previsti dalle leggi provinciali e citati nei numeri da 1 a 9 delle premesse:

1. relativamente ai procedimenti amministrativi il quadro dei dati pubblicati alla data attuale si ritiene completo e pertanto si opererà in termini di mantenimento e aggiornamento del database esistente;
2. non subiscono variazioni gli adempimenti relativi alle disposizioni concernenti gli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e all'attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati: il richiamo ora operato dal novellato articolo 31 bis della legge provinciale sull'attività amministrativa, agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33/2013, non comporta l'esperimento di nuove azioni rispetto alle misure fino ad oggi adottate. La banca dati andrà pertanto esclusivamente aggiornata con l'inserimento dei nuovi provvedimenti;
3. con riguardo agli incarichi retribuiti affidati a soggetti esterni all'amministrazione provinciale di cui all'articolo 39 undecies della legge provinciale sui contratti debbono essere apportate al database oggetto di pubblicazione le necessarie informazioni integrative relative ai curricula degli incaricati, nonché i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali e gli estremi del provvedimento di affidamento e i compensi previsti ed erogati;
4. la pubblicazione dei dati relativi all'ambito dei lavori, dei servizi e delle forniture pubblici subisce alcune variazioni essendo ora prevista, dai commi 4 e 6 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 4 del 2014, l'integrale pubblicazione:
 - dei dati relativi agli incarichi per l'esecuzione dei lavori pubblici che sono resi pubblici in base a quanto disposto dalla lettera a) dell'articolo 10, comma 2 della legge n. 26 del 1993;
 - dei dati quelli previsti dalla lettera b) del medesimo articolo anche relativamente agli appalti di servizi e forniture, pure se questi ultimi non sono espressamente citati dalla normativa provinciale in materia di trasparenza;
 - dei dati relativi a contratti di lavori, servizi e forniture e affidamenti di incarichi professionali finalizzati ai lavori pubblici previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge n. 190 del 2012, (in ciò dovendosi osservare le prescrizioni dell'articolo 4 bis della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10);
5. va garantita la pubblicazione degli incarichi conferiti ai dipendenti provinciali ai sensi degli articoli 47 e 47 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia).
6. sono pubblicati a regime e non più previa individuazione da parte della Giunta provinciale i dati di cui all'articolo 75 ter della legge sul personale della Provincia, nonché i dati relativi al personale dirigenziale previsti dalla nuova lettera b) bis del comma 2 del medesimo articolo;
7. in materia di processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche e di trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio si applica la legislazione provinciale di settore;
8. per quanto concerne i controlli sulle imprese si applica l'articolo 4 della legge provinciale n. 10 del 2012.

Analogamente, con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo n. 33 del 2013 direttamente applicabili e richiamate in premessa, dovranno essere raccolti e pubblicati i dati ivi previsti secondo le specifiche previste dal medesimo decreto.

CONFIGURAZIONE DEL SITO “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” E STRUTTURE COMPETENTI

La struttura della sezione "Amministrazione trasparente", già attualmente pubblicata sul sito della Provincia relativamente ai dati e alle informazioni, corrisponde a quella allegata al decreto legislativo n. 33/2013. Le pagine sono costantemente aggiornate e progressivamente integrate con i dati resi disponibili dagli uffici competenti.

Il portale costituisce l'architettura di base del sistema di pubblicità dei dati, e viene quindi, con la presente deliberazione sostanzialmente validato. Entro il 1° gennaio 2015, tali dati dovranno essere adeguati a quanto previsto da questo Piano e in particolare dal precedente paragrafo.

Sono competenti all'adozione delle misure necessarie per la pubblicazione dei dati, in relazione a ciascuna sezione del sito, come di seguito individuata, i Dirigenti generali dei Dipartimenti rispettivamente indicati. I medesimi dirigenti sono tenuti ad un esame delle sezioni di competenza, nonché dei dati presenti in ciascuna sezione, assicurandone la disponibilità e la corretta configurazione.

SEZIONI

Disposizioni generali

In questa sezione sono pubblicati, oltre al piano provinciale concernente l'attuazione degli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, i collegamenti allo Statuto e alle leggi che regolano l'attività della Provincia autonoma di Trento, i principali atti amministrativi generali che ne disciplinano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza. Sono inoltre resi disponibili i codici disciplinari e di comportamento.

- **Programma per la Trasparenza e l'integrità *Responsabile per la Trasparenza***
In questa sezione è pubblicato il piano concernente i tempi e le modalità necessarie per assicurare l'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni previsti dalla legge. Il documento tiene luogo del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dal decreto legislativo n. 33/13.
- **Atti generali *Dipartimento competente per l'atto***
In questa sezione sono pubblicati i riferimenti normativi con i link alle norme di legge - pubblicate nella banca dati del Consiglio provinciale - che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività della Provincia autonoma di Trento. Sono inoltre pubblicati gli atti amministrativi generali che dispongono sull'organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti dell'amministrazione provinciale, nonché i codici disciplinari e di comportamento della dirigenza e dei dipendenti.
- **Oneri informativi per cittadini e imprese *Dipartimento competente con il coordinamento della Direzione generale***
In questa sezione è pubblicato, per ciascun atto generale adottato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso a servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, l'elenco degli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con l'atto medesimo.

Organizzazione

In questa sezione sono pubblicati i dati relativi agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione (con l'indicazione delle relative competenze e compensi), i rendiconti dei gruppi consiliari provinciali, l'articolazione degli uffici provinciali (con l'indicazione, per ciascuna struttura organizzativa, delle competenze, del responsabile e dei recapiti utili) e il relativo organigramma. Sono inoltre pubblicati i numeri di telefono e i recapiti di posta elettronica di tutti i dipendenti, oltre agli elenchi delle caselle di posta elettronica degli uffici, sia istituzionali che certificate.

- Organi di indirizzo politico-amministrativo *Direzione generale*
- Sanzioni per mancata comunicazione dei dati
- Rendiconti gruppi consiliari provinciali *Direzione generale*
- Articolazione degli uffici *Dipartimento Organizzazione personale e Affari generali*
- Telefono e posta elettronica *Dipartimento Organizzazione Personale e Affari generali*

Consulenti e collaboratori

In questa sezione sono pubblicati, in attuazione dell'art. 39 undecies della legge sui contratti e sui beni provinciali, i dati relativi agli incarichi retribuiti di consulenza e di collaborazione affidati dall'amministrazione provinciale.

- Elenco delle consulenze e degli incarichi di collaborazione affidati dall'Amministrazione provinciale *Dipartimento Organizzazione, Personale e Affari generali*

Personale

In questa sezione sono pubblicate, in attuazione dell'art. 75 ter della legge sul personale della Provincia, le informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, nonché i dati relativi alla dotazione complessiva di personale (distinta per comparto, figura professionale o qualifica), alle retribuzioni, ai tassi di assenza (divisi per qualifica/categoria e per tipologia di assenza). Sono inoltre resi disponibili i dati relativi alla contrattazione collettiva, per comparti, del personale provinciale e gli elenchi degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti.

- Incarichi amministrativi di vertice
- Dirigenti
- Posizioni organizzative
- Dotazione organica
- Personale non a tempo indeterminato
- Tassi di assenza
- Contrattazione collettiva
- Contrattazione integrativa
- OIV
- Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti
- Retribuzioni
- Indennità chilometrica per dipendenti provinciali componenti comitati e commissioni provinciali

Dipartimento Organizzazione, Personale e Affari generali

Bandi di concorso

In questa sezione sono pubblicati i bandi di concorso e le selezioni indette dalla Provincia autonoma di Trento, dai suoi enti strumentali privati e dagli altri enti pubblici del territorio, nonché i bandi di selezione per la partecipazione a tirocini presso le strutture organizzative e presso gli enti strumentali della Provincia medesima.

- Concorsi del comparto autonomie locali della PAT
- Concorsi riservati ai dipendenti PAT
- Procedure indette da altre strutture provinciali
- Stage per l'Università di Trento
- Procedure selettive degli enti strumentali a carattere privatistico della Provincia autonoma di Trento

Dipartimento Organizzazione, Personale e Affari generali

Performance

In questa sezione sono pubblicati i documenti relativi alla pianificazione degli obiettivi fissati dall'amministrazione provinciale (in particolare il programma di gestione e il piano di miglioramento della pubblica amministrazione), nonché i documenti concernenti lo stato di attuazione delle politiche d'intervento, i risultati conseguiti e gli effetti dell'intervento pubblico.

- Piano della Performance *Direzione generale*
- Relazione sulla Performance *Direzione generale*
- Ammontare complessivo dei premi *Dipartimento Organizzazione, Personale e Affari generali*
- Dati relativi ai premi *Dipartimento Organizzazione, Personale e Affari generali*
- Benessere organizzativo *Dipartimento Organizzazione, Personale e Affari generali*

Enti controllati

In questa sezione sono pubblicati i dati relativi agli enti pubblici vigilati dalla Provincia autonoma di Trento, agli enti di diritto privato controllati e alle partecipazioni in società. In particolare, per ciascuna società partecipata, sono pubblicati l'organigramma, la misura della partecipazione azionaria della Provincia, gli incarichi dalla stessa conferiti e i relativi compensi.

- Enti pubblici vigilati
- Società partecipate
- Enti di diritto privato controllati
- Rappresentazione grafica

Dipartimento affari finanziari con il supporto del Dipartimento di riferimento

- Nomine e designazioni della Provincia presso enti o società *Direzione generale*

Attività e procedimenti

In questa sezione sono contenuti, tra l'altro, gli elenchi dei procedimenti amministrativi di competenza della Provincia (suddivisi per struttura), le relative schede informative e la modulistica utile per rapportarsi con gli uffici. Sono inoltre resi disponibili i dati sul monitoraggio del rispetto dei termini dei procedimenti e tutte le informazioni utili sul tema delle autocertificazioni.

- Dati aggregati attività amministrativa
- Tipologie di procedimento

In questa sezione, in attuazione degli articoli 3, 5 e 9 della legge provinciale sull'attività amministrativa, sono riportati gli elenchi dei procedimenti amministrativi di competenza delle strutture provinciali (Dipartimenti e Servizi), delle Agenzie della Provincia, nonché di comitati e commissioni provinciali, con individuazione - per ciascuna tipologia di procedimento - dei termini massimi di conclusione e relativa decorrenza, della normativa e criteri attuativi di riferimento, dell'eventuale applicazione della segnalazione certificata di inizio attività o del silenzio assenso. La sezione consente inoltre l'accesso al portale dedicato ai procedimenti (con tutte le informazioni utili) e alla modulistica di interesse per avviare e gestire le pratiche.

- Monitoraggio tempi procedurali

In questa sezione sono pubblicati i risultati dell'attività di monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza dell'amministrazione provinciale.

- Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati

In questa sezione sono pubblicate le direttive della Provincia attuative delle disposizioni statali in materia di documentazione amministrativa, decertificazione, acquisizione d'ufficio di dati e documenti e dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà (compresa la modulistica necessaria e le direttive per l'effettuazione dei controlli).

Direzione generale

Provvedimenti

In questa sezione, in attuazione dell'articolo 31 della legge provinciale sull'attività amministrativa, sono pubblicati gli elenchi e i testi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico dell'amministrazione provinciale (deliberazioni della Giunta provinciale e decreti del Presidente della Provincia) e dai responsabili delle strutture organizzative (determinazioni dei dirigenti e provvedimenti delle Agenzie).

- Provvedimenti organi indirizzo-politico
- Provvedimenti dirigenti

Direzione generale

Controlli sulle imprese

In questa sezione, in attuazione dell'art. 4 della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10, è pubblicata la lista dei controlli a cui sono assoggettate le imprese in ragione delle dimensioni e del settore di attività (con indicazione, per ciascuno di essi, dei criteri e delle modalità di svolgimento) unitamente all'elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo.

Dipartimento di riferimento con il coordinamento del Dipartimento affari istituzionali e legislativi

Bandi di gara e contratti

In questa sezione sono pubblicati i bandi di gara e le informazioni a disposizione delle imprese che intendono stipulare contratti con l'amministrazione provinciale, nonché i dati relativi all'attività contrattuale della medesima.

- Bandi di gara
- Aggiudicazioni
- Mercato elettronico della PAT (ME-PAT)
- Negozio elettronico/Convenzioni

Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali

Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici

In questa sezione sono pubblicati, in attuazione dell'articolo 31 bis della legge provinciale sull'attività amministrativa, gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, nonché di vantaggi economici di qualsiasi genere ad imprese, enti pubblici e privati erogati da parte dell'amministrazione provinciale, unitamente ai criteri generali cui l'amministrazione medesima deve attenersi nell'erogazione di benefici. Sono inoltre rese disponibili le informazioni relative all'indicatore della condizione economica familiare (ICEF) e, in attuazione della legge provinciale 19 novembre 1979, n. 10, l'anagrafe degli interventi finanziari (ANFI).

- Criteri e modalità *Dipartimenti competenti*
- Atti di concessione *Dipartimenti competenti*
- Indicatore Condizione Economica Familiare (ICEF) *Dipartimento Salute e solidarietà sociale*
- Anagrafe Interventi Finanziari (ANFI) *Dipartimento Affari finanziari*

Bilanci

In questa sezione è possibile consultare i bilanci della Provincia autonoma di Trento. Sono inoltre pubblicati, in attuazione dell'art. 75 ter della legge sul personale della Provincia, gli indicatori relativi agli andamenti gestionali (dati provenienti dal controllo di gestione) e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali (rapporto di gestione).

- Bilancio preventivo e consuntivo
- Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio

Dipartimento Affari finanziari

Beni immobili e gestione patrimonio

In questa sezione sono pubblicate le informazioni identificative degli immobili posseduti dalla Provincia, nonché quelle concernenti i canoni di affitto dalla stessa percepiti o versati.

- Patrimonio immobiliare *Dipartimento Infrastrutture e Mobilità*
- Canoni di locazione o affitto *Dipartimento Infrastrutture e Mobilità*
- Censimento autovetture *Dipartimento Organizzazione, Personale e Affari generali*

Controlli e rilievi sull'amministrazione

In questa sezione sono pubblicati i controlli e rilievi sull'amministrazione provinciale, con particolare riferimento ai rilievi e relativi atti della Corte dei Conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione provinciale.

Attività di controllo della Corte dei Conti - Sezione di controllo di Trento

Dipartimento Affari finanziari

Servizi erogati

In questa sezione sono pubblicate - se disponibili - le carte dei servizi o i documenti concernenti gli standard di qualità dei servizi pubblici erogati, i costi contabilizzati e i tempi medi di erogazione dei servizi.

- Carta dei servizi e standard di qualità
- Costi contabilizzati
- Tempi medi erogazione dei servizi
- Liste di attesa

Ciascun Dipartimento cui afferiscono gli ambiti in questione

Pagamenti dell'amministrazione

In questa sezione sono pubblicati i dati e le informazioni relative ai tempi medi di pagamento e alle modalità di effettuazione dei pagamenti all'amministrazione (anche on line).

- Indicatore di tempestività dei pagamenti
- IBAN e pagamenti informatici

Dipartimento Affari finanziari

Opere pubbliche

In questa sezione sono assicurati, con le modalità previste dall'articolo 4 bis della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10, gli obblighi di trasparenza in capo alle stazioni appaltanti di cui all'art. 1, comma 32 della legge 6 novembre 2012, n. 190. Sono inoltre resi disponibili altri documenti e informazioni utili in materia di lavori pubblici.

- Osservatorio Contratti pubblici
- Lavori pubblici
- Ferrovia del Brennero

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità

Pianificazione e governo del territorio

In questa sezione sono pubblicati gli atti provinciali di governo del territorio (piano urbanistico provinciale) nonché la normativa provinciale in materia di pianificazione del territorio.

- PUP - piano urbanistico provinciale
- Pianificazione territoriale
- Cartografia

Dipartimento Territorio Agricoltura Ambiente e Foreste

Informazioni ambientali

In questa sezione sono pubblicati i dati e le informazioni concernenti l'ambiente e il territorio, con particolare attenzione ad acqua, aria, suolo, rifiuti, sviluppo sostenibile, aree protette, conservazione della natura e valorizzazione ambientale. Sono altresì pubblicati il rapporto sullo stato dell'ambiente e tutte le informazioni inerenti il procedimento di valutazione di impatto ambientale.

- Rapporto sullo stato dell'ambiente
- Acqua
- Suolo - rifiuti
- Aria
- Dati ambientali
- Sviluppo sostenibile
- Valutazioni ambientali
- SIAT sistema informativo e territoriale:
- Le aree protette
- Conservazione della natura e valorizzazione ambientale

Dipartimento Territorio Agricoltura Ambiente e Foreste e per il SIAT i dipartimenti già individuati come competenti

Strutture sanitarie private accreditate

In questa sezione è pubblicato l'elenco aggiornato delle strutture sanitarie private accreditate.

[Registro provinciale delle strutture autorizzate e accreditate](#)

Dipartimento Salute e Solidarietà sociale

Interventi straordinari e di emergenza

In questa sezione sono pubblicate le informazioni concernenti i provvedimenti contingibili e urgenti e, in generale, quelli di carattere straordinario adottati in caso di calamità naturali o di altre emergenze dall'amministrazione provinciale.

Dipartimento Protezione civile

Altri contenuti

In questa sezione sono pubblicati ulteriori dati e informazioni a disposizione del cittadino e delle imprese per conoscere meglio l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione provinciale e relazionarsi con gli uffici (anche in modalità telematica, mediante la posta elettronica e i servizi on line già accessibili tramite il portale dedicato). Sono resi, tra l'altro, disponibili, i dati e le informazioni concernenti il Piano anticorruzione della Provincia e le relative misure di prevenzione, le direttive concernenti le comunicazioni e lo scambio di documenti per via telematica, il catalogo degli "open data".

- Anticorruzione *Avvocatura provinciale*
- Open data Trentino *Direzione generale*
- Regole per le comunicazioni telematiche con la Provincia *Direzione generale*
- Servizi online della Pubblica amministrazione trentina *Direzione generale*
- Informatica (adempimenti L.P. 27/07/2012 n.16) *Direzione generale*

COMPITI DEL RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4 della legge provinciale n. 4 del 2014 in relazione all'istituto dell'accesso civico, il Responsabile per la trasparenza svolge in particolare, ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge provinciale, i seguenti compiti:

1. promuove e verifica l'applicazione delle disposizioni provinciali e statali in materia di trasparenza;
2. impartisce ai dirigenti della Provincia, che vi si uniformano, indicazioni per la pubblicazione diretta o per la fornitura dei dati e delle informazioni previste dalla legge provinciale n. 4/2014; in particolare, in relazione al presente piano può impartire specifiche disposizioni di carattere tecnico ai singoli Dipartimenti, definendo, per essi, l'ambito e lo standard tecnico di pubblicazione, al fine del completamento delle diverse basi dati entro il 31 dicembre 2014;
3. segnala alla struttura competente in materia di procedimenti disciplinari e al nucleo di valutazione i casi di inadempimento o di parziale adempimento della legge provinciale n. 4/2014 per l'adozione dei provvedimenti di competenza, compresa la valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato ai sensi dell'articolo 18, comma 1 ter, della legge sul personale della Provincia;
4. segnala alla struttura competente, individuata dalla Giunta provinciale, i casi d'inadempimento per i quali sono previste sanzioni amministrative;

5. fornisce alla struttura competente in materia di programmazione, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le necessarie indicazioni per l’inserimento degli obiettivi nel programma di gestione;
6. si coordina con il Responsabile per la prevenzione della corruzione;
7. assicura il collegamento fra il Piano di prevenzione della corruzione e il Piano per la trasparenza, in analogia a quanto previsto dall’articolo 43, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013;
8. effettua il monitoraggio, anche a campione, dei siti e dei dati contenuti nelle singole sezioni dell’area “Amministrazione trasparente”, al fine di definirne l’adeguatezza, di migliorarne i contenuti e di rilevare eventuali irregolarità;
9. decide sulle richieste di accesso civico presentate ai sensi dell’articolo 4 della legge provinciale n. 4 del 2014.

SANZIONI

Il comma 2 dell’articolo 3 della legge provinciale n. 4 del 2014, dispone che *“Per la violazione degli obblighi di pubblicità previsti dalla normativa provinciale si applicano le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 33 del 2013 per le corrispondenti fattispecie disciplinate nel medesimo decreto”*.

Il decreto legislativo n. 33 del 2013 prevede un articolato sistema di sanzioni per le ipotesi di violazione degli obblighi di trasparenza; l’inadempimento può, infatti, comportare responsabilità disciplinare, dirigenziale e amministrativa, nonché l’applicazione di sanzioni amministrative o l’inefficacia degli atti.

Si rinvia, al riguardo, a successiva deliberazione della Giunta provinciale, la compiuta disciplina regolamentare degli aspetti sanzionatori, contenente in particolare:

- l’identificazione della casistica di corrispondenza tra le fattispecie sanzionabili previste dalla normativa statale e quelle individuabili in base alla normativa provinciale;
- la definizione del procedimento sanzionatorio, in base alle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689; si dovrà in particolare:
 - a) individuare il soggetto competente ad avviare il procedimento e il soggetto che irroga la sanzione;
 - b) definire le modalità di contraddittorio con l’interessato;
 - c) disciplinare i criteri di applicazione delle sanzioni e la loro graduazione in relazione a ciascuna fattispecie.

COMPITI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Particolari nuovi compiti sono attribuiti al nucleo di valutazione della dirigenza. Oltre a quelli istituzionalmente previsti dall’articolo 19 della legge provinciale n. 7 del 1997, esso assume ora anche le seguenti incombenze:

1. successivamente all’emanazione del Piano, e in osservanza delle indicazioni contenute nel medesimo, il nucleo *“attesta l’assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza e ne promuove il rispetto nell’ambito delle sue competenze.”* Al fine di consentire l’espletamento dei compiti attribuiti al Nucleo si stabilisce che le direttive per il raccordo operativo Strutture – Responsabile per la trasparenza – Nucleo di valutazione, siano determinate dal Responsabile per la Trasparenza;

2. è titolato altresì a ricevere dal responsabile per la trasparenza della Provincia le segnalazioni relative ai casi di inadempimento o di parziale adempimento della legge per l'adozione dei provvedimenti di competenza, compresa la valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato ai sensi dell'articolo 18, comma 1 ter, della legge provinciale n. 7 del 1997 sul personale della Provincia. E' da rilevare, al riguardo, che ai sensi del comma 5 del medesimo articolo *“le attività e gli interventi di attuazione degli obblighi in materia di trasparenza costituiscono obiettivi specifici del programma di gestione delle strutture provinciali.”* Pertanto essi saranno necessariamente oggetto di esame da parte del Nucleo di Valutazione della dirigenza in quanto oggetto di rendicontazione da parte dei dirigenti.

RACCORDO DEL PIANO CON IL PROGRAMMA DI GESTIONE

L'articolo 5, comma 5 della legge prevede che *“Le attività e gli interventi di attuazione degli obblighi in materia di trasparenza costituiscono obiettivi specifici del programma di gestione delle strutture provinciali. Il responsabile per la trasparenza fornisce alla struttura competente in materia di programmazione le necessarie indicazioni per l'inserimento degli obiettivi nel programma di gestione. Le disposizioni di questo comma trovano applicazione a decorrere dal programma di gestione per l'anno 2015.”*

Pertanto in relazione alla tempistica relativa alla predisposizione del Programma di gestione il suddetto Responsabile e agli obiettivi in materia di Trasparenza delle strutture eventualmente interessate, trasmetterà al Dirigente del Servizio Programmazione l'esatta identificazione dell'obiettivo per l'inserimento del medesimo nel documento, previa informativa al Dirigente generale interessato.

Per quanto concerne l'attuazione dell'obiettivo eventualmente presente, esso in nulla differirà dagli altri obiettivi presenti nella sezione dedicata. La realizzazione del medesimo sarà accertata, secondo le usuali procedure, dal Nucleo di valutazione. Si dovrà considerare il caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo per l'eventuale penalizzazione nell'attribuzione dell'indennità di risultato.

DIRETTIVE SUL RACCORDO TRA IL RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA E IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale prevede che *“L'applicazione delle disposizioni provinciali e statali in materia di trasparenza è promossa e verificata dal responsabile per la trasparenza. Il responsabile per la trasparenza e il responsabile della prevenzione della corruzione, se non coincidono, si coordinano tra loro per l'efficace realizzazione dei rispettivi compiti.”*

Posto che la deliberazione della Giunta provinciale n. 1050 del 30 giugno 2014 relativa al Piano di prevenzione della corruzione ha nominato due soggetti, rispettivamente responsabili per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, è opportuno declinare concretamente il principio posto dalla legge provinciale. Qualora i provvedimenti, le circolari applicative e le comunicazioni di uno dei responsabili, negli ambiti di rispettiva competenza, riguardino una pluralità di strutture, vi dovrà essere un'informativa preventiva all'altro responsabile.

Il Responsabile per la Trasparenza potrà avvalersi di referenti presso ciascun Dipartimento. Per ragioni di opportunità, nella fase di avvio di questo piano, si dispone che detti referenti siano i medesimi soggetti che rivestono il ruolo di referente nell'ambito della prevenzione della corruzione.